

Comune di Masullas

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO

Art.1

Natura e finalità

L'Amministrazione Comunale di Masullas (OR) individua nell'Archivio Storico, quale complesso degli atti e dei documenti prodotti o acquisiti nel corso della propria attività, un servizio fondamentale per garantire la salvaguardia della memoria storica e il diritto di tutti i cittadini all'informazione e all'approfondimento della conoscenza delle proprie radici e della Storia del paese di Masullas.

L'Archivio Storico Comunale deve garantire l'idonea conservazione, inventariazione e utilizzazione a scopi scientifici, didattici, documentari e conoscitive di tutto il patrimonio archivistico comunale concernente la storia politica, amministrativa, sociale economica e culturale del paese di Masullas.

Art.2

Sede

L'Archivio Storico Comunale ha attualmente sede in via San Francesco n. 4.

L'Amministrazione Comunale raccoglierà e conserverà in tale sede tutta la documentazione archivistica da essa prodotta e ad essa affidata che si trovasse depositata altrove, relativa ad affari esauriti da oltre quaranta anni, fatta salva quella che, per imprescindibili necessità amministrative, dovesse essere conservata presso gli uffici competenti.

Art.3

Acquisizioni

Presso l'Archivio Storico Comunale saranno depositate le future acquisizioni di materiale documentario del Comune, provenienti sia da Enti Pubblici soppressi, sia da raccolte di privati a qualsiasi titolo pervenute, vale a dire per acquisto o per donazione, per deposito o comodato.

Art.4

Apertura

L'Archivio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, in concomitanza con gli orari della biblioteca comunale, previo appuntamento con gli addetti al servizio, per tutto il periodo dell'anno.

Si potranno effettuare chiusure per gravi problemi, o motivate esigenze di servizio.

Art.5

Consultabilità dei documenti

Tutti i documenti dell'Archivio sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato ai sensi di quanto disposto dalla legge n.15/2005, dal regolamento comunale in materia, dal D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..

Le modalità di consultazione sono stabilite dal presente provvedimento e da quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

La consultabilità dei documenti è in ogni caso da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni e modalità fissate dalla normativa sulla privacy.

Art.6

Accesso

Per accedere all'Archivio è necessario esibire un documento di identità e presentare domanda in carta libera utilizzando i moduli prestampati, dichiarando:

- a) generalità del richiedente;
- b) argomento della ricerca;
- c) finalità della ricerca.

Per ogni singolo specifico argomento è necessaria una separata domanda.

Preliminarmente all'accesso, è rilasciata autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio cui afferisce l'Archivio Storico.

Per motivi di comprovata necessità o per inosservanza delle norme stabilite dal presente regolamento, il Responsabile può negare, sospendere o revocare l'autorizzazione.

Non si darà corso a richieste generiche.

L'autorizzazione è valida per tre mesi, a partire dalla data di rilascio della stessa, salvo proroghe.

Non potranno essere ammessi alla consultazione coloro che, per gravi motivi, siano stati esclusi da altri archivi storici e/o biblioteche.

La consultazione è gratuita.

E' ammessa la consultazione di massimo cinque pezzi, che, di norma, dovranno essere consegnati uno alla volta.

Art.7

Consultazione

E' vietato introdurre nei locali borse, cartelle e altri contenitori.

La consultazione deve avvenire in appositi spazi all'uopo destinati, separatamente dai restanti atti.

I ricercatori sono tenuti a conservare sul tavolo di consultazione soltanto gli strumenti strettamente inerenti al loro lavoro e ad effettuare la consultazione con la massima cura, utilizzando gli appositi guanti messi a disposizione. Sono possibili controlli in entrata e in uscita.

Durante la consultazione, al ricercatore è proibito:

- a) scrivere o prendere appunti appoggiando fogli o quaderni sopra i documenti;
- b) fare calchi, lucidi, fotografie, fotocopie o riprodurre in altro modo i documenti anche quando tecnicamente possibile, senza autorizzazione, i costi conseguenti sono comunque a carico del richiedente;
- c) scomporre i documenti dell'ordine in cui si trovano o estrarre documenti per qualsiasi motivo; in ogni caso dovrà essere richiesta l'assistenza dell'archivista;

d) disturbare il silenzio o accedere ad altri locali, consumare cibi o bevande e nel modo più assoluto compiere azioni che possano creare pericoli alla integrità dei documenti conservati (fumare, accendere fuochi, danneggiare cose).

I pezzi archivistici ricevuti in consultazione devono essere ricomposti nello stato in cui sono stati consegnati dall'archivista.

Art.8

Riproduzioni

E' consentita l'esecuzione di fotografie del materiale archivistico con mezzi propri senza l'utilizzo del flash e con modalità che salvaguardino comunque l'integrità del documento.

Art.9

Pubblicazione delle riproduzioni

La pubblicazione delle riproduzioni fotografiche da parte degli studiosi è soggetta a specifica autorizzazione rilasciata dal Responsabile del servizio competente.

Gli studiosi si impegnano, in caso di utilizzazione dei documenti dell'Archivio Storico a citare la fonte e a fornire una copia della pubblicazione o della tesi di laurea redatta.

Art.10

Visite guidate

Sono consentite le visite scolastiche e di gruppi organizzati all'Archivio Storico. Esse devono comunque essere richieste nei termini e con le modalità di cui ai precedenti articoli, ad essere guidate dall'archivista.

Art.11

Prestito

Il materiale archivistico non è ammesso al prestito.

E' consentito il prestito ad istituzioni culturali pubbliche e private che ne facciano richiesta per mostre temporanee, previa acquisizione del nulla-osta del Ministero dei Beni Culturali, tramite la Soprintendenza Archivistica, previo dettagliato verbale sottoscritto dal titolare dell'ente interessato o suo delegato.

Art.12

Interdizione alla consultazione

A chiunque trasgredisca le norme del presente regolamento, potrà essere interdetta temporaneamente o definitivamente la consultazione dei documenti dell'Archivio Storico, con contestuale comunicazione al Soprintendente archivistico e al Soprintendente ai beni librari e documentari, fatte salve le ulteriori azioni di difesa degli interessi dell'Amministrazione Comunale.

Art.13

Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle leggi in vigore che disciplinano la materia riguardante gli archivi storici e la loro consultazione